

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - correzione della motivazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24165 del 25/10/2013

Ammissibilità - Presupposti - Limiti.

Affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24165 del 25/10/2013